



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Ente capofila

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
APPALTI E CONTRATTI

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il Comune di Fano, per il periodo di cinque anni, dal 1 gennaio 2022 con facoltà di rinnovo per ulteriori 4 anni. CIG n. 8988925791 – Numero gara 8357741.

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione, alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto ***per l'affidamento del servizio di di tesoreria comunale per il Comune di Fano, per il periodo di cinque dal 1 gennaio 2022, con facoltà di rinnovo per ulteriori 4 anni. CIG n. 8988925791 – Numero gara 8357741.***

La presente procedura di gara è indetta, dalla Centrale unica di Committenza, di cui il Comune di Fano è Ente capofila, istituita ai sensi per gli effetti dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, avente codice AUSA 0000542826, per conto del Comune di Fano, in esecuzione della Determinazione a contrattare n. 2538 del 18 novembre 2021, e della Determinazione di approvazione degli atti di gara del Responsabile della CUC n. 2555 del 22 novembre 2021.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), così come modificato a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto 18 aprile 2019, n. 32 recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*" (cd. Sblocca cantieri), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 ed in vigore dal 19 aprile 2019 e come modificato dal **Decreto Semplificazioni** n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con la legge n. 120 dell'11 settembre 2020 ed in vigore dal 14 settembre 2020 e dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021.

Il luogo di svolgimento del servizio è nel territorio del Comune di Fano.

La CUC si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara in oggetto, della Piattaforma telematica denominata "TuttoGare" per la gestione delle gare, accessibile dal sito internet: <http://www.fano.tuttogare.it> di seguito chiamata Piattaforma.

STAZIONE APPALTANTE:

Centrale Unica di Committenza - Settore 1° - Risorse Umane e Tecnologiche – U.O. Appalti e Contratti - Via San Francesco d'Assisi n.76 – 61032 Fano .

Responsabile del procedimento di gara ex art 31 co.14 del D.Lgs, n. 50/2016: dott.ssa Immacolata Di Sauro – Tel. 0721-887302-301-453 .

ENTE COMMITTENTE:

Comune di Fano- Settore Finanziari, Via S. Francesco d'Assisi, n. 76 – 61032 Fano.

Responsabile del procedimento: dott. Angelo Tiberi – Responsabile P.O. Settore Servizi Finanziari, tel. 0721/887242.

Procedura telematica

Per l'espletamento della presente procedura, la CUC si avvale della piattaforma telematica Tuttogare accessibile all'indirizzo <https://fano.tuttogare.it/gare>, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente all'art. 40 del Codice e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del medesimo e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005.

Le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica sono indicate nel presente disciplinare di gara e nelle "Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement "TuttoGare".

2.1) DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Schema di convenzione;
- 2) Bando di gara GUUE;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Modello 1 e 1-bis istanza, Modello 2 e 2-bis ; Modello DGUE, Modello 3, Modello 4, Mod. attestazione avvenuto pagamento imposta di bollo, Modello 6 offerta tecnica.
- 5) Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti e concessioni di lavori pubblici ed appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e Urbino.

La documentazione di gara è disponibile, oltre che sul sito istituzionale dell'Ente <http://www.comune.fano.pu.it> alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, sull'Albo pretorio on-line, anche all'interno dell'ambiente di gara sulla Piattaforma telematica, accessibile dal sito internet: <http://www.fano.tuttogare.it>.

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'Impresa.

La presente procedura di Gara è stata indetta mediante apposito bando, inviato in G.U.U.E il giorno 22 novembre 2021, pubblicato sulla G.U.R.I. – V° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 137 del 26 novembre 2021, oltre che sul profilo del committente www.comune.fano.pu.it;

Estratto del bando sarà poi pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture nonché inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell'art. 73 comma 4 del D.lgs. 50/2016.

In applicazione dell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani dovranno essere rimborsate dal soggetto aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

2.2) CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente dalla piattaforma all'indirizzo <https://fano.tuttogare.it/gare>, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma da inoltrare **entro il 6 dicembre 2021**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità diverse da quella sopra indicata. **Si invitano pertanto gli operatori economici a monitorare costantemente i CHIARIMENTI inviati.**

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, **le risposte** a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il **9 dicembre 2021**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://fano.tuttogare.it/gare>.

Le risposte della stazione appaltante alle richieste di chiarimenti saranno comunicate agli offerenti tramite piattaforma e saranno pubblicate anche sul profilo di committente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la piattaforma e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3) OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI ED IMPORTO

3.1) Oggetto:

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per conto del Comune di Fano secondo le condizioni e modalità previste dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 210 del 11 novembre 2021.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

N	Descrizione delle prestazioni	CPV	P(principale) non sono previste prestazioni secondarie	Importo totale a base di gara riferito alla durata di 5 anni dell'appalto , comprensivo delle opzioni, iva esente
1	<i>Servizio di tesoreria comunale</i>	<i>66600000-6</i>	<i>P</i>	€ . 319.200,00

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è di euro 319.200,00, iva esente, stimato sulla media delle spese sostenute negli ultimi 3 anni, considerando eventuale rinnovo di ulteriori 4 anni e esercizio della facoltà di proroga per un massimo di sei mesi, come da seguente prospetto:

VALORE appalto (IVA ESENTE) PER IL PERIODO DI 60 MESI,	RINNOVO PER IL PERIODO DI 48 MESI	OPZIONE DI PROROGA PER 6 MESI	Importo totale riferito alla durata dell'appalto , comprensivo delle opzioni, iva esente
€ . 168.000,00	€ . 134.400,00	€ . 16.800,00	€ . 319.200,00

Il canone, da intendersi come corrispettivo del servizio, oggetto di offerta, non potrà eccedere l'importo annuo di euro 5.000,00, Iva esente, ai sensi dell'art. 10 comma 1, n.1) del D.P.R. 633/72.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a €. 0,00.

L'appalto è finanziato con mezzi di bilancio.

L'appalto non prevede la suddivisione in lotti ai sensi dell'art.51 del D.lgs. n.50/2016 in quanto il servizio è costituito da prestazioni strettamente integrate tra di loro, anche operativamente mediante sistemi automatizzati e ciò impedisce il frazionamento del servizio e la sua suddivisione in lotti funzionali.

L'appalto non è suddiviso in prestazioni principali e secondarie.

Pertanto i riferimenti a raggruppamenti di tipo verticale o misto contenuti nel presente disciplinare, devono essere intesi come esemplificazioni in quanto, relativamente alla presente procedura, l'unico tipo di raggruppamento ammissibile è quello di tipo orizzontale.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto del servizio in oggetto è di 60 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto, ovvero, se precedente, dalla data di attivazione del servizio risultante dal verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge con possibilità di proroga nelle more dell'espletamento della gara per un massimo di sei mesi .

E' facoltà del Comune di Fano procedere in via d'urgenza alla esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice come modificato dall'art. 8 della legge n. 120/2020 di conversione del c.d. D.L. Semplificazioni.

Il Comune di Fano si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a quattro anni per un importo presunto di € **134.400,00** , Iva esente.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in caso intervengano modifiche normative in ordine alla disciplina del servizio ed al regime di tesoreria cui è sottoposto l'Ente committente.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per un massimo di sei mesi per un importo di euro **16.800,00** iva esente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € **319.200,00** iva esente.

Le predette opzioni rappresentano un diritto potestativo della stazione appaltante e pertanto, nel caso in cui la stessa decida di avvalersene, l'appaltatore sarà obbligato a darvi seguito mentre, nel caso in cui la stazione appaltante decida di non richiederla, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo compensativo.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione (Sentenza del CdS Ad Plenaria del 20/5/2013 n. 14)

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in sede di gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai successivi paragrafi sono dettagliati i requisiti di accesso necessari ai fini della partecipazione alla gara.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di **esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti o in mancanza trasmessi dall'operatore economico su richiesta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, al fine di consentire, in caso di verifica, alla stazione appaltante di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella sezione Servizi, subsezione "Accesso riservato all'Operatore Economico".

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di competenza o equivalente registro per gli altri stati membri, per la categoria di attività oggetto del presente appalto o equivalente;

a.1) *(In caso di cooperative)* Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

b) Iscrizione agli Albi presso la Banca d'Italia di cui agli artt. 13 e 64 del D.lg.s n. 385/1993 e possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 di detto D.lg.s 385/1993 o dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del Dlgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. indicando la normativa di riferimento e il titolo di abilitazione.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

La capacità economica finanziaria si intende acquisita con il possesso del requisito di idoneità professionale.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Aver regolarmente svolto con buon esito, nel triennio 2018-2019-2020, per un periodo di almeno due anni continuativi, un servizio di tesoreria per almeno un Ente Locale con popolazione non inferiore a 60.000 abitanti.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II del Codice e nello specifico, per i servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- Originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'Amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- Autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, contenente l'indicazione dell'amministrazione/ente contraente, dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

d) Disporre alla data di presentazione dell'offerta, di almeno un (1) apposito ufficio o sportello attivo nel centro storico della città di Fano abilitato al servizio di tesoreria gestito in circolarità o l'impegno, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, che a far data dell'inizio dell'esecuzione del contratto sarà operante almeno un (1) apposito ufficio o sportello attivo nel centro storico della città di Fano abilitato al servizio di tesoreria gestito in circolarità e impegnarsi a mantenerlo fino al termine dell'affidamento pena la decadenza dall'aggiudicazione e la risoluzione del contratto.

e) Disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria e il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali della convenzione.

Il requisito di capacità tecnica professionale è richiesto in funzione delle necessità di un riconoscimento dell'affidabilità complessiva degli operatori economici in una prospettiva di media/lunga durata, quale si presenta la proiezione temporale dell'appalto e la necessità del possesso di una qualificata esperienza nella gestione di servizi analoghi a quelli oggetto della gara riguardanti tale da garantire la capacità di gestire il servizio di cui trattasi.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti orizzontali.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Il **requisito relativo al punto 7.1., lett. a) a1), b)**, deve essere posseduto da:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economica-finanziaria **di cui al punto 7.2** (*non richiesto per la presente gara*).

Il requisito di capacità tecnica-professionale di cui **al punto 7.3 lett. c)** **dovrà essere posseduto per intero almeno dalla mandataria**, in quanto requisito non frazionabile.

Il requisito di capacità tecnica-professionale di cui **al punto 7.3 lett. d) e e)** dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

... omissis (raggruppamento temporaneo verticale)

... omissis (raggruppamento misto)

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'idoneità professionale** di cui al **punto 7.1, lett. a) a1) e b)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica professionale per i Consorzi di cui all'art. 45. comma 2, lett. b) e c) del Codice devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli dei singoli consorziati.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

8) - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

E' ammesso l'avvalimento della certificazione di qualità, a condizione che, ai fini dell'idoneità del contratto, l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2017, n. 852).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore.

Si specifica che nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il trasferimento, dall'ausiliario all'ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara). In tal caso, dal contratto dovrà risultare, per esempio l'affitto d'azienda, oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che l'esperienza dell'impresa ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all'impresa ausiliaria (cfr. cons. Stato, n. 864 del 23/02/2015).

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Responsabile del procedimento di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni

di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammesso il subappalto in considerazione della natura specialistica della prestazione e della complessità della materia oggetto del servizio.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio i servizi compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell'appalto, non comprensivo dell'importo prestazioni opzionali di cui al precedente paragrafo 4.2 e precisamente di importo pari ad € **3.360,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

L'Ente garantito è il Comune di Fano

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. il versamento in contanti non è ammesso, in quanto l'importo della garanzia richiesta eccede il limite di cui all'art.49, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e quantificato in euro 3.000,00;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/oggetti-non-legittimati/intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio

ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 (g.u. 10/4/2018 N. 83);

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) omissis;

8) **essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;**

9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere caricate su Piattaforma Telematica **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- (in caso di garanzia nativa digitale) file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);

- (in caso di garanzia nativa analogica) copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non previsto per il presente appalto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **35,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1221 del 29 dicembre 2020 -Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n.266, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato generando l'avviso di pagamento sul circuito pagoPA tramite il nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio "Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C." A comprova dell'avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità ex D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente, e da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

13) - MODALITA', TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA:

13.1 L'offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatti in lingua italiana e pervenire entro e non oltre **le ore 12,00 del 13 dicembre 2021** -

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive.

La procedura di gara si svolge esclusivamente mediante la Piattaforma telematica TuttoGare della Centrale Unica di Committenza Fano, per la gestione delle gare, di seguito chiamata Piattaforma.

Non saranno quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

A tal fine, i soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti a **registrarsi** al seguente indirizzo: <https://fano.tuttogare.it>, accedendo all'apposita area "Registrazione operatori economici" e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione.

Al termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è necessario confermare l'iscrizione e che a tal fine è stato inviato un messaggio con la procedura di conferma alla casella PEC indicata in fase di registrazione.

Nel messaggio ricevuto sarà presente un link, cliccandolo o incollandolo nella barra del proprio browser e premendo "invio", si avrà un messaggio di: **CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO.**

Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore.

Conclusa con successo la registrazione, indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla procedura, l'operatore economico potrà partecipare inviando la propria offerta, conforme ai modelli allegati.

Per proporre la propria candidatura gli operatori economici, una volta registrati, dovranno accedere alla sezione relativa alla gara in oggetto, cliccare il pulsante azzurro "PARTECIPA" e seguire le indicazioni presenti sul sito.

Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, l'Operatore Economico accederà ad una schermata che gli consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d'Impresa. Per inserire la struttura del Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando: Aggiungi partecipante al Raggruppamento e compilare i campi richiesti:

- Codice Fiscale dell'Azienda
- Ragione Sociale
- Identificativo Fiscale Estero (eventuale)
- Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consoziata)

In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al Raggruppamento stesso.

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento si consiglia di inserire immediatamente la struttura dello

stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l'offerta tecnica e/o economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte generate tramite lo stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove.

Dopo aver inserito l'eventuale Raggruppamento, l'Operatore Economico potrà caricare la documentazione cliccando sul tasto Carica la documentazione che comparirà sulle icone raffiguranti le "Buste" telematiche, all'interno delle quali l'Operatore Economico dovrà inserire tutta la documentazione di gara richiesta dagli atti di gara.

Una volta inviata correttamente l'offerta alla stazione appaltante sul sistema si visualizzerà un messaggio di conferma di partecipazione.

Il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "CONFERMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile revocare la propria partecipazione o modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.

Si precisa che il sistema considera valida solo l'ultima offerta inviata.

N.B.: la mancata ricezione della predetta comunicazione è sintomatica della ricorrenza di errore di inserimento e/o mancato perfezionamento della procedura telematica di presentazione dell'offerta. Il semplice inserimento delle offerte sulla piattaforma telematica senza perfezionamento dell'iter di presentazione, non costituisce alcun presupposto né conferisce alcun titolo per la partecipazione alla gara. Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.

È in ogni caso possibile richiedere chiarimenti sul funzionamento e sulla modalità di utilizzo della piattaforma contattando l'Help Desk al numero verde 0240031280.

In caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): info@pec.studioamica.it.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

13.2 Formazione e invio dell'offerta

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 13.1, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet di cui allo stesso punto 13.1.

Per presentare la busta A della documentazione amministrativa:

b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) "Busta A Documentazione amministrativa" all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta **al punto 15** del presente disciplinare, operando secondo la seguente sequenza:

- scaricare (download) dalla piattaforma telematica i modelli di gara relativi alla documentazione amministrativa messi a disposizione per la gara in oggetto;
- compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
- sottoscrivere digitalmente la stessa documentazione/modelli;
- inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- firmare digitalmente in formato P7M (Cades) anche il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta A l'archivio firmato digitalmente.

c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, **ciascun** operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un *proprio* file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;

d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);

Per presentare la busta B dell'offerta tecnica :

e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale

devono inserire la propria Offerta tecnica, operando secondo la seguente sequenza:

- sottoscrivere digitalmente la propria Offerta tecnica, in caso di partecipazione di concorrenti in forma associata l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti l'associazione;
- inserire l'Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- firmare digitalmente in formato P7M (Cades) il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta B il file o l'archivio firmato digitalmente.

f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Busta dell'Offerta tecnica» è costituita dal file di cui alla lettera e);

Per presentare la busta C dell'offerta economica:

g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la dichiarazione/modello di offerta, operando secondo la seguente sequenza:

- compilare la dichiarazione riguardante il contenuto dell'offerta economica ;
- sottoscrivere digitalmente l'offerta economica, in caso di partecipazione di concorrenti in forma associata l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti l'associazione;
- per l'offerta economica composta da più files, inserire l'intera documentazione richiesta in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- firmare digitalmente in formato P7M (Cades) il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta C i file firmati digitalmente.

h) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell'Offerta» è costituita dall'adempimento di cui alla lettera g);

i) una volta completate le operazioni, l'operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A - Busta amministrativa	Busta B-Busta dell'Offerta tecnica	Busta C -Busta dell'Offerta economica
--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

l) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta dell'Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell'Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;

m) l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

N.B. Si rimanda comunque alle norme tecniche di funzionamento della piattaforma telematica disponibili sull'homepage della stessa.

13.3. Sottoscrizione degli atti:

a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;

b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme matryoshka”).

14) - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

-il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta come di seguito specificato.

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. come il mandato collettivo speciale o l'impegno a conferire mandato collettivo, oppure il pagamento del contributo all'ANAC), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice e facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Per quanto riguarda l'avvalimento, si precisa che, fermo restando che la mancata espressione, fin dalla presentazione, della volontà di utilizzare l'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta di requisiti di cui l'offerente è carente non può essere sanata tramite soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell'ausiliaria e/o del contratto di avvalimento di cui, rispettivamente al terzultimo e penultimo periodo del primo comma dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016, può invece essere sanata tramite soccorso istruttorio purchè l'offerente sia in grado di dimostrare che la suddetta dichiarazione e/o contratto di avvalimento siano stati formati prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. In tal caso la prova inerente la certezza della data di sottoscrizione di tali documenti è a carico dell'offerente. Si precisa che nel caso di contratto di avvalimento perfezionato tramite atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata la prova della data della sottoscrizione potrà essere fornita tramite dichiarazione del pubblico ufficiale rogante o che ha autenticato le sottoscrizioni. La mera firma digitale non è invece ritenuta idonea a fornire prova di "data certa" a meno che le firme digitali utilizzate non siano tutte dotate della funzione di marcatura temporale riconosciuta. Non sarà ritenuta idonea a fornire prova della certezza della data di sottoscrizione nemmeno una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto la stessa ovviamente non può dimostrare in ordine alla data effettiva della sottoscrizione, trattandosi di dichiarazione unilaterale resa proprio dal soggetto tenuto a fornire la prova in questione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20 agosto 2019 n. 5747).

15) - PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA E CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement "TuttoGare", disponibile direttamente nella home page della piattaforma telematica.

I plichi da presentare con le modalità previste dal presente disciplinare corrispondono a:

- Busta telematica di cui alla: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
- Busta telematica di cui all' "OFFERTA TECNICA";
- Busta telematica di cui all' "OFFERTA ECONOMICA".

15.1) – Domanda di partecipazione

Istanza di partecipazione – in bollo - redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 1 e, se del caso, l'Allegato 1-bis** (In caso di RTI non ancora costituito) - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; l'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Nel

solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Nel Mod. 1 predisposto dalla stazione appaltante sono contenute anche dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 che sono presenti anche nel DGUE; tuttavia se il concorrente le sottoscrive sarà possibile evitare il soccorso istruttorio nel caso in cui per errore materiale non vengano compilate le relative parti del DGUE.

Il concorrente indica la **forma** singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il **ruolo** di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale generata con dispositivi validi in base a quanto prescritto dal presente disciplinare:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, **dalla mandataria/capofila**.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, **da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio**;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

b. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta **dal consorzio medesimo**.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla piattaforma telematica alternativamente:

i. in copia scansionata dell'originale analogico **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso** oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;

ii. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) **corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale** a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

15.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per la redazione della quale il concorrente compila il **Documento di gara unico europeo (DGUE)** di cui allo schema allegato alle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" pubblicata nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2016, per la cui compilazione dovranno attenersi alle istruzioni contenute nelle richiamate linee guida.

Il concorrente compila il DGUE direttamente a sistema, accedendo ai dettagli di gara e cliccando sull'oggetto della procedura.

Si richiede di allegare il DGUE generato dalla piattaforma nella versione adeguata alla normativa nazionale.

Si richiede preferibilmente di non allegare il DGUE in formato europeo.

Il DGUE, compilato secondo le modalità di seguito indicate, dovrà essere scaricato in formato XML, firmato digitalmente. All'interno della stessa busta va inserito anche il DGUE in formato pdf firmato digitalmente.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante questa parte è già compilata.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, **per ciascuna ausiliaria, allega:**

- 1) DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice **resa compilando il modello Mod. 4** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice **resa compilando il modello Mod. 4** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) **PASSOE** - il nominativo dell'ausiliaria deve essere presente nel PASSOE del concorrente.

Si precisa che, **in caso di ricorso all'avvalimento si richiede che l'ausiliario indicato, dichiari i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, preferibilmente utilizzando il Modello 3 – Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice**, allegato al presente disciplinare di gara.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, salvo l'avvenuta indicazione nel Modello 1).

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 (requisiti generali) del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50", al decreto legge 135/2018 (c.d. decreto semplificazioni), convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12 e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. decreto sblocca-cantieri), e al **D.L. semplificazione n. 76 del 16 luglio 2020, entrato in vigore il 17 luglio 2020, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa** in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80, comma 4 e comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice** – ed anche in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice**. Per tali dichiarazioni è possibile utilizzare il **Mod. 2 Ulteriori dich.** ai sensi art. 80 commi 1 e 5 come esplicitato al successivo paragrafo 15.3.1.

Si evidenzia che l'art.80 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 è stato modificato dal D.L. Semplificazioni n. 76/2020 come segue:

....omissis 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi

violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

(Eventuale) Dichiarazioni personali che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del codice.

Nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante non voglia dichiarare l'assenza o la presenza di eventuali sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che ricoprono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, **ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche, sia in carica che cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, dovrà produrre per sé la suddetta dichiarazione** utilizzando preferibilmente il **Mod. 2-bis.**] In tal caso tali dichiarazioni devono essere **firmate digitalmente** da ciascuno dei soggetti stessi ovvero dovrà essere presentata copia scansionata dell'originale analogico delle suddette dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti dell'art 80 comma 3 del Codice sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in segno di dichiarazione di conformità all'originale.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando/compilando le seguenti sezioni:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la **sezione B** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la **sezione C** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica ;
- d) la **sezione D** per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) – **omessa** perchè non pertinente alla presente procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3) - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1) Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta utilizzando il **Modello 3**;

1-bis. - dichiara (utilizzando preferibilmente il **modello 2**-ulteriori dichiarazioni ai sensi art. 80, commi 1 e 5 ed *eventualmente* il **modello 2-bis**) tutte le condanne o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a carico dei soggetti di cui al terzo comma dell'art. 80 del Codice ed inoltre (fino all'aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19.4.2017, n. 56, al DL n. 135/2018 e al DL n. 32/2019, come convertito con Legge n. 55/2019 D.L. n. 76/2020 come convertito con Legge n.120 dell'11 settembre 2020):

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. **80, comma 1 lett. b-bis**) del Codice;
- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. **80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter)** del Codice;
- dichiara, al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relativa alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'art. **80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater)** del Codice, tutti i fatti e tutte le situazioni che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne a risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori, ecc. senza omettere nessuna informazione in quanto ogni tipo di valutazione è di stretta competenza della stazione appaltante.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1. e 1-bis del presente paragrafo 15.3.1 (utilizzando preferibilmente il **Modello 3**) elenco soggetti art.80 co.3 e il **Modello 2**) ulteriori dichiarazioni ai sensi commi 1 e 5 ed *eventualmente* il **Modello 2-bis**) devono essere presentate da tutti i soggetti indicati al paragrafo 15.2. tenuti a presentare il DGUE;

Si precisa che nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante non voglia dichiarare l'assenza o la presenza di eventuali sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche deve produrre per sé la suddetta dichiarazione utilizzando preferibilmente il *Modello 2 bis_ dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice.*

2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori/servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

c) delle proposte migliorative presentate in sede di offerta tecnica ;

- di aver preso piena coscienza e di accettare integralmente, quanto espresso nel presente Disciplinare, nello Convenzione e negli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del relativo contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte e a rispettare tutti i requisiti minimi in essi indicati;

- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

- di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell'offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del Contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'Offerta Economica;

- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi, che dovessero intervenire durante la durata dell'appalto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

3 . dichiara di accettare, **a pena di esclusione**, il "Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento ai cantieri di lavori pubblici nella Provincia di Pesaro e Urbino" adottato dalla Prefettura di Pesaro e Urbino e sottoscritto in data 10 marzo del 2020 ;

- di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1-bis, comma 14, della L. n.383/2001 ovvero che l'Impresa rappresentata

non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383 del 18/10/2001, ai sensi del D.L. n.210/2002 convertito dalla Legge n.266 del 22/11/2002 ovvero che l'Impresa rappresentata si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383 del 18/10/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso ai sensi del D.L. n.210/2002 convertito dalla Legge n.266 del 22/11/2002;

- di impegnarsi a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinata dagli artt.3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art.6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187;

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e di rendersi sin da ora disponibile a mantenere valida la propria offerta e produrre la proroga della garanzia provvisoria, nel caso in cui le operazioni di gara e di verifica della congruità e anomalia delle offerte comporti una dilazione dei termini, su richiesta della Stazione Appaltante;

4. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante** e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

5. accetta, ai sensi dell'art.100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nella documentazione di gara, nel Capitolato tecnico-giuridico e negli altri elaborati di progetto ed in particolare che:

6. è facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

7. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;

8. eventuale: dichiara di essere o non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la Prefettura competente oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10. *sopralluogo non previsto*

11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

12. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare **copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.** Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

13. ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, attesta di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;

L'attestazione di cui sopra consiste nell'espresso consenso dell'operatore economico al trattamento dei propri dati, resi con la produzione documentale, anche ai fini di eventuali accessi agli atti. Pertanto, nel caso di richieste di accessi agli atti relativamente alla gara di cui trattasi, l'operatore economico, consentendo il trattamento dei propri dati, rilascia liberatoria in favore del Comune di Fano, a trasmettere la documentazione in formato integrale agli eventuali richiedenti. Nel caso in cui l'operatore economico non intenda rilasciare al Comune di Fano la liberatoria al trattamento dei propri dati ai fini dell'accesso agli atti, dovrà produrre, al momento della presentazione dell'offerta, una copia della documentazione già oscurata dei dati di cui non consente il trattamento.

Per gli operatori economici che abbiano depositato domanda di cui all'art 161 del RD 16 marzo 1942 n. 267 nelle more del deposito del decreto di cui all'art 163 del RD 267/1942.

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché indica il soggetto ausiliario richiesto dall'art 110 comma 4 del Codice, così come modificato dal DL 32/2019. Con riferimento al necessario avvalimento si applica l'art 89 del Codice e quanto previsto dal presente disciplinare per il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell'art 186bis comma 5 lett a) del R.D. 267/1942 l'operatore economico dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Le dichiarazioni di cui ai **punti 1 e 1-bis** potranno essere rese utilizzando preferibilmente il **Mod.3_Elenco soggetti art. 80 co. 3 codice** ed il **Mod. 2_Ulteriori dich. ai sensi art. 80 commi 1 e 5 del Codice o Mod. 2-bis**, mentre le restanti dichiarazioni potranno essere rese nell'ambito della domanda di partecipazione **Mod.1_ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** e sottoscritte dagli operatori dichiaranti o dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

In caso di avvalimento le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a **n. 1, 1bis** (integrazioni al DGUE ed elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); **n. 5** (codice di comportamento), **n. 8** (white list) **n. 9** (operatori non residenti); **n. 13** (privacy), **devono essere presentate tramite Mod. 4.**

15.3.2) - Documentazione a corredo

Il concorrente oltre ai suddetti documenti, **allega**, sulla piattaforma telematica:

15. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; nel PassOE del concorrente che ricorre all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, dovrà essere indicato anche il nominativo dell'impresa ausiliaria.

Si precisa che:

- i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario;

15-bis. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

15-ter. Ulteriore documentazione:

- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- In caso di avvalimento, la documentazione richiesta nel presente disciplinare;
- Eventuale procura;
- (*non dovuta*) Scansione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi.

- **Documento di comprova del pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 relativa all'istanza di partecipazione.**

A tal fine l'operatore economico potrà procedere alternativamente:

-mediante il pagamento tramite il modello F24 dell'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate, riportando le seguenti indicazioni: nel campo Ufficio o Ente inserire TQH (nel campo Codice Tributo inserire 1552 nel campo Estremi dell'atto o del Documento inserire l'anno e il CIG relativo alla gara in oggetto – nel campo Descrizione IMPOSTA DI BOLLO).

oppure

- acquistando contrassegno di Euro 16,00 e producendo il MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo caricato nella piattaforma telematica e posto tra i documenti a base di gara;

In entrambi i casi il concorrente dovrà caricare nella piattaforma telematica copia scansionata del Mod. F24 quietanzato o del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale.

In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento qualora venga presentato un'unica istanza di partecipazione firmata congiuntamente da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo. Mentre dovrà essere pagato distintamente e per ogni istanza nel caso in cui ciascun operatore del RTI presenti distintamente la propria istanza.

Resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall'Impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto versamento.

15.3.3) - Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere caricate nella piattaforma firmate digitalmente, a seconda della struttura singola o plurisoggettiva degli offerenti, da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei

requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, Modello 1, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, oppure nel caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, **nel Modello 1-bis**.

16. CONTENUTO DELLA "BUSTA" B – OFFERTA TECNICA

La busta telematica "B – Offerta tecnica", a pena di esclusione, contiene:

- Il modulo **allegato n. 6 Offerta Tecnica**, debitamente compilato, secondo i criteri indicati nella Tabella A – Criteri di valutazione tecnica di cui al successivo paragrafo 18.1

Sulla base di quanto offerto nel modulo di cui sopra, la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai corrispondenti criteri di valutazione della tabella di cui al successivo punto 18.1.

La suddetta offerta tecnica, da inserirsi nella busta B), dovrà, **pena l'esclusione**, essere **firmata digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere **firmata digitalmente**, sempre **pena l'esclusione**, da **tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1**. e quindi:

a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;

b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;

c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;

d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Si precisa altresì che la mancata e/o la non corretta sottoscrizione con le modalità sopra indicate comporterà l'esclusione.

La mancata presentazione dell'offerta tecnica di cui sopra comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza, all'interno della stessa, di singoli paragrafi comporterà la mancata assegnazione di punteggio per il criterio non indicato.

DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI.

Si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art. 53

comma 5 lett a) del Codice, al concorrente e richiesto di **indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova** nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. L'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscono i detti segreti tecnici e commerciali, e sempre che l'amministrazione, cui pervenga un'istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.

Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche utilizzando le funzioni per il colore dei caratteri e/o dello sfondo dei caratteri stessi dei programmi di videoscrittura utilizzati per la stesura dell'offerta e/o altre forme grafiche (caratteri con bordi, ecc:) che devono essere espressamente indicate dai concorrenti per consentirne una rapida e certa individuazione.

Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

17) - BUSTA C- OFFERTA ECONOMICA

La busta C virtuale "Offerta economica" dovrà contenere la documentazione di seguito indicata, documentazione che dovrà essere allegata sulla piattaforma TuttoGare secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma:

1) Offerta Economica (che dovrà essere formulata utilizzando l'apposita sezione/formato modello della piattaforma) contenente:

- a) l'indicazione del corrispettivo offerto in ribasso, (con indicazione di non oltre 3 decimali) rispetto al corrispettivo posto a base di gara di euro 5.000,00 esente Iva.
- b) la dichiarazione dell'importo dei propri costi della manodopera di cui all'art 95 co. 10 del D.Lgs 50/2016;
- c) la dichiarazione dell'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art 95 co. 10 del D. Lgs 50/16.

La mancata indicazione del corrispettivo offerto o la mancata sottoscrizione comporterà l'esclusione dell'offerta.

L'offerta economica dovrà, **pena l'esclusione**, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari diconcorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, sempre **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1. e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari **costituendi**, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura** qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

Ai fini del calcolo dei punteggi verranno applicate le formule riportate al punto 18.2.

Il corrispettivo contrattuale offerto s'intende comprensivo di tutti i costi derivanti dall'esecuzione del Servizio, ancorché non espressamente evidenziati, nonché dei rischi connessi all'adempimento della prestazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea, congrua e conveniente e abbia conseguito il punteggio minimo previsto per l'offerta tecnica.

E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art.95, comma 12, del Codice.

L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per **180** giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

L'offerta economica dovrà essere coerente con quanto illustrato in tutti gli altri documenti facenti parte dell'offerta tecnica e il Comune si riserva la facoltà, prima di aggiudicare definitivamente la presente gara, di verificare tale corrispondenza e di chiedere eventuali chiarimenti in merito.

Non saranno ammesse offerte superiori all'importo posto a base di gara, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell'Operatore Economico.

18) – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi :

	<i>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</i>	<i>PUNTEGGIO MASSIMO</i>
<i>1</i>	<i>Offerta tecnica</i>	<i>70</i>
<i>2</i>	<i>Offerta economica</i>	<i>30</i>
	<i>TOTALE PUNTI</i>	<i>100</i>

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito, da una Commissione nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77, comma 3, sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

N.	CRITERIO	PUNTEGGIO	FORMULA DI CALCOLO PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
	Criteri di valutazione offerta tecnica	<i><u>PUNTI max 70</u></i>	

1)	TASSO PASSIVO (parametrato all'EURIBOR a tre mesi/365 gg.) da applicarsi alle anticipazioni di Tesoreria.	<u>Max Punti 5</u>	Le ditte dovranno indicare solamente lo spread - in caso di offerta migliore (offerta=spread offerto) uguale a 0 (zero) punti 5 - all'offerta più bassa diversa da zero e positiva punti 3 - per le altre offerte il punteggio sarà parametrizzato in modo proporzionale utilizzando la seguente formula: $P = 3 \times \frac{\text{spread offerto più basso diverso da 0 e positivo}}{\text{spread offerto}}$
2)	TASSO ATTIVO (parametrato all'EURIBOR a tre mesi/365 gg.) da applicarsi sulle giacenze di cassa non soggette a Tesoreria unica.	<u>Max Punti 3</u>	Le ditte dovranno indicare solamente lo spread · Punti 3 alla migliore offerta (spread più alto) · Punti 0 all'offerta pari a 0 · Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: $P = 3 \times \frac{\text{spread offerto}}{\text{spread migliore maggiore di 0}}$
3)	Commissioni su Pagamenti con ordine di bonifico su conti correnti bancari aperti presso altri istituti per massimo €.1,00 ; N.B.: I pagamenti con ordine di bonifico su conti correnti bancari aperti presso l'Istituto Tesoriere dovranno essere gratuiti. N.B.: Il servizio deve essere gratuito per bonifici disposti a favore dei soggetti e delle tipologie di pagamento per le quali è prevista l'esenzione da commissione nella convenzione di Tesoreria	<u>Max Punti 15</u>	Verrà attribuito il punteggio di: - Punti 15 in caso di offerta pari € 0,00 - Punti 10 alla migliore offerta con importo superiore a € 0,00 (zero) per massimo € 1,00. - Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito in proporzione, secondo la seguente formula: $P = 10 \times \frac{\text{Migliore offerta superiore a zero}}{\text{offerta}}$ (N.B.: LE OFFERTE NON POSSONO ESSERE SUPERIORI AL COSTO DI €.1)
4)	Attivazione POS (oltre ai n.5 POS gratuiti previsti in convenzione) senza alcuna spesa per l'ente.	<u>Max Punti 7</u>	Punti 1 per ogni ulteriore POS attivato gratuitamente; Punti 0 per attivazione di soli ulteriori POS dietro corrispettivo
5)	Commissione operazioni eseguite con utilizzo di CARTE DI CREDITO per postazioni POS	<u>Max punti 5</u>	Nessun costo (gratuito): punti 5 NON GRATUITO: Il punteggio massimo di punti 3 sarà attribuito al concorrente con la

			<p>commissione offerta più bassa (non gratuita). Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionale decrescente secondo la seguente formula:</p> $P = 3 \times \frac{\text{commissione offerta più bassa maggiore di 0}}{\text{commissione offerta considerata}}$
6)	Commissione operazione eseguite con utilizzo di PAGOBANCOMAT per postazioni POS	<u>Max punti 5</u>	<p>Nessun costo (gratuito): punti 5</p> <p>NON GRATUITO: Il punteggio massimo di punti 3 sarà attribuito al concorrente con la commissione offerta più bassa (non gratuita). Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionale decrescente secondo la seguente formula:</p> $P = 3 \times \frac{\text{commissione offerta più bassa maggiore di 0}}{\text{commissione offerta considerata}}$
7)	Spese per incassi / pagamenti mediante SEPA SDD sul circuito del Tesoriere Commissione applicata per ogni incasso/pagamento a seguito emissione SDD a favore / da parte del Comune	<u>Max punti 10</u>	<p>Nessun costo (gratuito): punti 10</p> <p>NON GRATUITO: Il punteggio massimo di punti 5 sarà attribuito al concorrente con la commissione offerta più bassa (non gratuita). Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionale decrescente secondo la seguente formula:</p> $P = 5 \times \frac{\text{commissione offerta più bassa maggiore di 0}}{\text{commissione offerta considerata}}$
8)	Spese per incassi / pagamenti mediante SEPA SDD su banche non appartenenti al circuito del Tesoriere Commissione applicata per ogni incasso/pagamento a seguito emissione SDD a favore / da parte del Comune	<u>Max punti 10</u>	<p>Nessun costo (gratuito): punti 10</p> <p>NON GRATUITO: Il punteggio massimo di punti 5 sarà attribuito al concorrente con la commissione offerta più bassa (non gratuita). Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionale decrescente secondo la seguente formula:</p>

			<p>commissione offerta più bassa maggiore di 0</p> $P = 5 \times \frac{\text{commissione offerta}}{\text{commissione offerta considerata}}$
9)	<p>Spese per incassi / pagamenti mediante SEPA SDD insoluti</p> <p>Commissione applicata per ogni incasso/pagamento SEPA SDD insoluti</p>	Max punti 10	<p>Nessun costo (gratuito): punti 10</p> <p>NON GRATUITO: Il punteggio massimo di punti 5 sarà attribuito al concorrente con la commissione offerta più bassa (non gratuita). Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionale decrescente secondo la seguente formula:</p> $P = 5 \times \frac{\text{commissione offerta}}{\text{commissione offerta considerata}}$
	Totale massimo offerta tecnica	MAX punti 70	
10)	Criteri di valutazione offerta economica <i>MAX punti 30</i>		
	Corrispettivo annuo offerto inferiore rispetto all'importo posto a base di gara - pari ad €5.000,00 (IVA esente)	Max Punti 30	<ul style="list-style-type: none"> • Punti 30 solo per il servizio offerto gratuitamente. • <u>Per il servizio non gratuito</u> il punteggio massimo attribuibile è pari a 15 e la formula è la seguente: $P = 15 \times \frac{\text{corrispettivo offerto inferiore (migliore offerta)}}{\text{corrispettivo offerto in esame}}$ <p>(N.B.: L'IMPORTO DEL CORRISPETTIVO ANNUO OFFERTO NON PUO' ESSERE SUPERIORE AD €5.000,00 – iva esente)</p>
	Totale massimo offerta tecnica e economica	MAX punti 100	

L'aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha riportato il punteggio complessivo maggiore (somma del punteggio dell'offerta tecnica e del punteggio dell'offerta economica).

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara inizieranno dal lotto n. 1 e proseguiranno con il successivo lotto 2 e a seguire con i successivi lotti. Verrà formata una distinta graduatoria per ciascuno dei lotti in gara.

La prima seduta avrà luogo il **giorno 14 dicembre 2021, alle ore 9,00 e si svolgerà in modalità virtuale.**

I concorrenti potranno seguire esclusivamente da remoto le operazioni di gara tramite la piattaforma telematica TuttoGare., stante anche le norme in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare tramite la piattaforma ciascun concorrente potrà verificare l'avanzamento delle operazioni di gara, visualizzare i punteggi complessivi attribuiti dalla commissione all'offerta tecnica, visualizzare i ribassi/importi offerti e la graduatoria provvisoria.

Si precisa che la presente procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara, atteso che per pacifica giurisprudenza, la gestione telematica della gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. (Cfr. *ex plurimis*, Tar Molise, 10/07/2019, n. 239; Tar Abruzzo 19/01/2019, n. 54; Cons. Stato, sez. III, 13/12/2018, n. 7039; Tar Veneto, sez. III. 13/03/2018, n. 370; Cons. Stato, sez. V, 21/11/2017, n. 5388).

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti esclusivamente a mezzo pubblicazione di avviso sulla piattaforma telematica, almeno 24 ore prima della data fissata.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno in data e orari che saranno comunicati, con un preavviso di almeno 24 ore, ai concorrenti attraverso la piattaforma, ovvero mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fano nell'apposita pagina dedicata alla presente procedura.

Il Seggio di gara istituito sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante procederà, in seduta virtuale pubblica :

a) a verificare la ricezione delle offerte collocate sulla piattaforma telematica;

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- b) sbloccare la documentazione amministrativa e verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare se necessario la procedura di soccorso istruttorio;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

L'esito delle attività di verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara, verrà reso noto ai concorrenti unicamente mediante pubblicazione dei verbali di gara sul sito istituzionale del Comune di Fano <https://www.comune.fano.pu.it> e tramite la piattaforma telematica TuttoGare ai sensi dell'art.76, comma 2-bis del Codice degli Appalti.

Non si svolgeranno sedute pubbliche virtuali per dare atto degli esiti di eventuali soccorsi istruttori.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice dell'offerta è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da **3** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, laddove richiesto dallo stesso. La Stazione Appaltante pubblica, sul proprio profilo istituzionale, la composizione della Commissione Giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara, la Commissione giudicatrice procederà, in seduta virtuale pubblica, all'apertura delle buste telematiche relative alle offerte tecniche e

preliminarmente, verificherà la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e la corretta sottoscrizione digitale degli stessi.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione in seduta virtuale pubblica procederà alla comunicazione dei punteggi assegnati all'offerta tecnica, procederà all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta virtuale pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Seggio di gara - che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice, si procede al calcolo e alla verifica di anomalia solo se il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, ferma restando la possibilità della stazione appaltante, di valutare comunque la congruità di ogni offerta e, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame

degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

23.1. All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, formulerà la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, sulla base della graduatoria finale approvata dalla commissione giudicatrice e procedendo con i successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta diretta agli enti interessati qualora il sistema AVCPass presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica sulla sussistenza delle condizioni di partecipazione e del possesso dei requisiti prescritti (di cui ai precedenti paragrafi 6 e 7).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Aggiudicazione e consolidamento della graduatoria

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15 del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidere con l'adozione della determinazione di aggiudicazione, sia essa o meno efficace, da parte del competente Responsabile/Dirigente della stazione appaltante. In sostanza nella presente procedura di gara vengono recepite le linee interpretative contenute, fra le tante, nelle sentenze C.d.S. sez. III, 5 ottobre 2016 n. 4107, .TAR Sicilia del 1^ agosto 2016, n. 1989 che, seppur riferite a fattispecie disciplinate dall'abrogato d.lgs. 163/2006 e s.m.i., rimangono attuali in quanto il tenore letterale dell'art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo del d.lgs. 163/2006 come introdotto dall'art. 39, comma 1, della legge n. 114 del 2014 è sostanzialmente identico al sopra citato comma 15 dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016.

Termini di vincolatività delle offerte

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione, sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo **entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione** ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante con modalità elettronica.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 110 del Codice, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il **termine di 60 (=sessanta) giorni dall'aggiudicazione**. L'importo presunto delle spese di pubblicazione ammonta a circa € **3.000,00**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto che si stimano - al netto delle opzioni - in circa **euro 1.400,00**.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrante, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23.2. Prima della stipula del contratto, l'appaltatore dovrà sottoscrivere la "**Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi**" in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard. La stipulazione del contratto pertanto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della seguente documentazione e dichiarazioni:

a) "omissis";

b) garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice nei termini e con le modalità ivi previste, entro il termine di non oltre **30 giorni** dalla lettera di richiesta;

c) comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto, entro il termine di **30 giorni** dalla lettera di richiesta;

c1) comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 utilizzando i modelli che verranno allegati dalla stazione appaltante alla specifica lettera di richiesta, entro il termine di non oltre **30 giorni** dalla lettera di richiesta;

d) omissis (*non dovuta*) polizza assicurativa ;

e) rimborso delle spese delle pubblicazioni ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, entro il termine di **15 giorni** dalla lettera di richiesta;

f) pagamento delle spese contrattuali, entro il termine di **15 giorni** dalla lettera di richiesta.

Si precisa che, la mancata produzione nei termini sopra indicati:

- della garanzia definitiva di cui al precedente punto **b)**;

-della comunicazione ai sensi del DPCM 187/1991 di cui al precedente punto **c)** e della comunicazione di al precedente punto **c1**;

se non immediatamente sanata, **entro 3 giorni lavorativi dal sollecito, sarà considerata causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione.**

Anche il mancato pagamento delle spese contrattuali di cui al precedente punto **f)** potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione qualora comporti ritardi della stipulazione del contratto valutati come non accettabili da parte della stazione appaltante.

24. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

25. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:

Avverso la presente procedura di gara si potrà ricorrere al TAR delle Marche - piazza Cavour n.29, 60121 Ancona – Italia – (IT) – telefono 0039.071.206956 – fax 0039.071.203853 – indirizzo internet (URL) www.giustizia-amministrativa.it entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104; ai sensi della stessa normativa, non è più consentito il ricorso al Capo dello Stato.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pesaro, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La procedura di gara comporta il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Fano. Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di manifestazione di interesse di cui al presente avviso, nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo e quelli acquisiti dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016. Tali dati saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. *I dati possono essere comunicati ad appositi enti, nominati responsabili esterni, solo per svolgere il servizio o tutelare l'Amministrazione o ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.* Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Fano, in qualità di " Titolare " del trattamento, e tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa e il Comune di Fano, con sede in via San Francesco d'Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU).

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste

di cui al punto 10., al Comune di Fano, comune.fano@emarche.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Fano ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Morolabs S.r.l. - piazza Michelangelo n. 11 – 60018 Montemarciano (AN), codice fiscale e partita Iva n. 02763650427 – dott. Francesco Moroncini – pec morolabs@legalmail.it.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Fano per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a) gestione delle presenti procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Fano.

I suoi dati personali potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

Centrale Unica di Committenza

Il Responsabile P.O.

dott.ssa Immacolata Di Sauro

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)